

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1980 (V. Stampato
n. 1426)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1980*

**Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato inter-
ministeriale di coordinamento per l'attuazione degli Accordi
di Osimo nonchè della relativa segreteria**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le funzioni del Comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei ministri, con i compiti indicati nell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disciplina delle ricerche e coltivazione delle risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.